m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000057.24-03-2025

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione "- in vigore dal 1° marzo 2024 - che all'articolo 39 prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140 e che, in particolare, all'articolo 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie - la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, a cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente in capo alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 2023, il quale dispone che "Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione Generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione";

VISTO il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 12 marzo 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello

dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022;

VISTO l'articolo 10 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, che individua tra i compiti della Divisione III quello di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programmazione 2014-2020 - ivi ricomprendendo la gestione sia del Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON Inclusione) a valere sul FSE stesso che del Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD) - oltre che di Autorità di gestione del programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione sociale a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE+), nel periodo di programmazione 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;

VISTO il decreto direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione" – della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il d.P.R. in data 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il d.P.C.M. del 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014 della Commissione, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3/3/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) n. 1048/2014 e n. 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015, che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia da Covid-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/182 della Commissione del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/435 della Commissione del 3 marzo 2021, che modifica il Regolamento n. 288/2014 e introduce alcune novità relativamente ai modelli per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea, alla luce del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia";

VISTI i Regolamenti di esecuzione (UE) 2021/438 e 2021/439 della Commissione del 3 marzo 2021, che modificano, nel primo caso, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 e, nel secondo caso, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per introdurre il nuovo obiettivo tematico connesso all'emergenza da Coronavirus;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020, relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C (2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, con Decisione C (2020) n. 8043 del 17 novembre 2020 e da ultimo con Decisione C (2021) n. 6257 del 20 agosto 2021 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO l'articolo 5 della legge n. 183 del 16 aprile 1987, con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 29 dicembre 1988 e successive modificazioni, che disciplina l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;

VISTA la delibera CIPE 51/2018, che prevede rimodulazioni e adozioni dei Programmi operativi complementari a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale sui Programmi Operativi Europei, elaborati sulla base della delibera CIPE 10/2015, e regola le modalità con cui le risorse vengono destinate ai Programmi Complementari;

VISTA la disponibilità di risorse a valere sul Fondo di Rotazione che ha determinato la "liberazione" di risorse da destinare al POC, in coerenza con le indicazioni fornite dalla citata delibera CIPE n. 51/2018;

VISTA la delibera CIPESS n. 41/2021 del 9 giugno 2021, pubblicata in G.U. in data 9 settembre 2021, che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020 e la Delibera CIPESS n. 40/2021 del 9 giugno 2021, pubblicata in G.U. in data 13 settembre 2021, con cui diventa operativo il Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020;

VISTA la delibera CIPESS n. 37/2022, del 4 agosto 2022, pubblicata in G.U. in data 25 ottobre 2022, recante "Modifica Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione inclusione 2014-2020";

VISTO il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020", che opera in sinergia e complementarità con il PON "Inclusione sociale" 2014-2020 FSE;

VISTO l'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successivamente modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021, che stabilisce la data di scadenza dei Programmi Operativi Complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 al 31 dicembre 2026 e che le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e successive modificazioni, che all'articolo 18 prevede che il Governo predisponga triennalmente un Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali;

VISTO il d.P.C.M. 30 marzo 2002 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'articolo 5 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000";

VISTO l'articolo 117, comma 2, lett. m, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto interministeriale del 18 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2018, al n. 2056, con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018;

VISTO il Piano per la non autosufficienza 2022-2024, approvato con d.P.C.M. del 3 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2022);

VISTO l'atto unitario di programmazione sociale Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026, recante al Capitolo 1 "Il quadro di riferimento. Parte generale", al Capitolo 2 il "Piano sociale nazionale 2024-2026" e al Capitolo 3 il "Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026", approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, in data 28 novembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, concernente i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014 – 2020;

VISTO Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, che all'articolo 46, comma 1, lett. c, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolga le funzioni di competenza statale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento ai principi ed obiettivi della politica sociale; ai criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; agli standard organizzativi delle strutture interessate; agli standard dei servizi sociali essenziali; ai criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, alla politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; all'assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; ai requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il PIAO 2025-2027, adottato con decreto ministeriale n. 12 del 31 gennaio 2025, che include la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione dell'anno 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia S.p.A., con lo scopo di «promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria»;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, secondo il quale «i diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1999, recante "*Costituzione del capitale e della struttura societaria di «Sviluppo Italia» S.p.A.*", che autorizza la Società a stipulare convenzioni con Amministrazioni ed enti pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che «La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale»;

CONSIDERATO che il capitale sociale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, senza alcuna partecipazione di soggetti privati;

CONSIDERATO che gli organi di gestione e di controllo di Invitalia S.p.a. sono nominati dall'autorità statale;

CONSIDERATO che lo Stato, attraverso le sue articolazioni organizzative, esercita su Invitalia S.p.a. un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più significative;

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui Invitalia S.p.a. è stata indicata «quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale» (punto 2.1.1);

VISTO lo Statuto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia con cui si riconosce che la stessa «svolge attività strumentale all'Amministrazione Centrale» ed «è società a capitale interamente pubblico», e che «lo Stato Italiano» ne «detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.»;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia "società *in house* dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con cui è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO l'articolo 226, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che dispone che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

VISTO l'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, il quale prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva medesima quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *a)* l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; *b)* oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; *c)* nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in

conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, il quale prevede, al comma 3, che "un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *a)* l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; *b)* oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

CONSIDERATO che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.";
- l'Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione del Ministero, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Invitalia, attestando che per essa ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa

vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

VISTA la nota di Invitalia, n. 0411334 del 16 ottobre 2024, con cui l'Agenzia ha comunicato al Ministero delle imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su Enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Invitalia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (disciplina prevista dall'allora articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

VISTA la nota prot. 0093803 del 22 ottobre 2024, con cui il Ministero delle imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su Enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 - 2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al richiamato articolo 7 del d.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di INVITALIA ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione. E la successiva lett. j) del medesimo articolo 1, la quale stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del Regolamento CE(UE) 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che nelle convenzioni aventi validità pluriennale debba essere definito un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo massimo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce l'introduzione di una previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012;

VISTA la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), che prevede che la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà (già Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

CONSIDERATO che con decreto dell'AdG del PON "Governance e capacità istituzionale" 13 aprile 2023, n. 38 è stata adottata la "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA (INVITALIA)";

CONSIDERATO che con il decreto direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022, la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (ora Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà) ha adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stata impegnata nella gestione e nel coordinamento delle misure PNRR in relazione alle fasi di selezione, di cui al citato Avviso pubblico n. 1/2022, e di prima impostazione delle progettualità presentate dagli enti e soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali a livello locale;

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INVITALIA hanno stipulato in data 8 maggio 2023 una convenzione per l'espletamento di attività di supporto specialistico al coordinamento e all'attuazione degli investimenti per il rafforzamento del sistema dei servizi sociali finanziati dal PNRR - M5C2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 per le funzioni di competenza del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, la cui stipula è stata preventivamente autorizzata dal MIMIT con nota del 4 maggio 2023, prot. 0002732, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

VISTO il decreto direttoriale n. 161 del 17 maggio 2023, con cui è stata approvata per tutte le motivazioni e le considerazioni ivi espressamente dettagliate, la Convenzione sottoscritta tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (Invitalia) in data 8 maggio 2023, avente ad oggetto la realizzazione del supporto tecnico-specialistico al coordinamento e all'attuazione delle azioni per il rafforzamento del sistema dei servizi sociali territoriali, come specificato nel Piano delle attività allegato alla Convenzione medesima e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo di euro 1.686.053,68 (unmilioneseicentoottantaseimilacinquantatre/68), oltre IVA, pari ad euro

370.931,81(trecentosettantamilanovecentotrentuno/81) a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020. Codice CUP I81C23000570001;

VISTA la nota di Invitalia prot. 0335596 del 5 agosto 2024, protocollata in ingresso con il n. 14107 del 6 agosto 2024, con la quale si è dato atto dello stato di avanzamento delle attività di cui alla citata Convenzione, rappresentando che a causa dei crescenti fabbisogni di supporto manifestati da questa Amministrazione per le attività di supporto al rafforzamento dei servizi sociali territoriali, finalizzate a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a livello nazionale nonché il conseguimento di *milestones* e *target* nell'ambito del PNRR, si è determinata nel tempo una anticipata saturazione delle risorse previste dalla Convenzione in essere, richiedendo di destinare il residuo dei costi dei beni e servizi a favore dei costi di personale al fine di coprire i costi delle attività fino a metà dicembre 2024;

VISTA la nota MLPS prot. 14766 del 29 agosto 2024, con la quale in riscontro alla richiamata nota prot. 0335596 del 5 agosto 2024, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività rappresentato e delle esigenze di questa Amministrazione, si è autorizzata la copertura dei costi diretti di personale attraverso il residuo delle risorse originariamente destinate a "beni e servizi";

CONSIDERATO pertanto il crescente fabbisogno di supporto per le attività destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali, finalizzati a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a livello nazionale nonché il conseguimento di *milestones* e *target* nell'ambito del PNRR, con nota MLPS prot. 16426 del 30 settembre 2024 questa Amministrazione, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Convenzione fino al 31 dicembre 2026, ha richiesto ad Invitalia di presentare una proposta consistente in un Piano dettagliato delle attività e dei relativi costi, per un importo massimo di 2.500.000,00 euro, IVA inclusa;

VISTA la nota di Invitalia prot. 0484998 del 3 dicembre 2024, acquisita al protocollo in ingresso in pari data con il n. 41_19789, con la quale l'Agenzia ha trasmesso una nuova proposta di Piano dettagliato per la realizzazione delle attività richieste fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTA la nota prot. 41_1088 del 28 gennaio 2025, con cui questa Amministrazione ha comunicato ad Invitalia l'approvazione del Piano dettagliato delle attività, dando conto dell'esito positivo della valutazione della congruità economica dell'offerta presentata dalla Società ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività descritte nel citato Piano è previsto un importo massimo dei costi rimborsabili pari ad euro 2.048.573,19, oltre IVA, per un massimale di euro 2.499.259,29, inclusa IVA, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica della citata Convenzione - CUP I81C23000570001, mediante sottoscrizione di un Atto integrativo e approvazione del Piano dettagliato corredato dalla "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente *in house* Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo

d'Impresa S.p.a. (INVITALIA)", per un importo pari ad euro 2.048.573,19, oltre IVA, e per una durata delle attività fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la nota prot. 22055 del 7 febbraio 2025, del Ministero delle imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero –, acquisita al prot. 41_1584 del 10 febbraio 2025, con la quale la suddetta Amministrazione ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione dell'Atto integrativo alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, sopra citato;

VISTO il decreto direttoriale n. 28 del 27 febbraio 2025, con cui è stato disposto di procedere alla stipula del suddetto Atto integrativo e all'approvazione del relativo schema, comprensivo del *Piano delle attività e dei costi*;

VISTO l'Atto integrativo alla Convenzione (CUP I81C23000570001), sottoscritto con firma digitale dallo scrivente e dall'Amministratore Delegato di Invitalia S.p.a. in data 6 marzo 2025, di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, comprensivo del *Piano delle attività e dei costi* di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, e avente ad oggetto il supporto tecnico specialistico al coordinamento e all'attuazione delle azioni per il rafforzamento del sistema dei servizi sociali territoriali, con un onere finanziario aggiuntivo pari ad euro 2.048.573,19, oltre IVA, e una durata delle attività fino al 31 dicembre 2026;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sull'Asse 3 del Programma Operativo Complementare Azione e Coesione Inclusione 2014-2020;

D E C R E T A

Articolo 1

(Approvazione dell'Atto integrativo)

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato l'Atto integrativo alla Convenzione CUP I81C23000570001, sottoscritto con firma digitale dal Direttore Generale della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà (già Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Amministratore delegato di Invitalia S.p.a. in data 6 marzo 2025, di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, comprensivo del *Piano delle attività e dei costi* di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, avente ad oggetto il supporto tecnico specialistico al coordinamento e all'attuazione delle azioni per il rafforzamento del sistema dei servizi sociali territoriali.
2. Per le attività di cui al comma 1 è prevista una durata fino al 31 dicembre 2026 e un onere finanziario aggiuntivo pari ad euro 2.048.573,19, oltre IVA.
3. L'Atto integrativo alla Convenzione, unitamente al *Piano delle attività e dei costi*, costituisce parte integrante del presente decreto.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Articolo 2
(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 1, pari ad euro 2.048.573,19 (duemilioniquarantottomilacinquecentosettantatre/19), oltre IVA, per un massimale comprensivo di IVA pari ad euro 2.499.259,29 (duemilioniquattrocentonovantanovemiladuecentocinquantanove/29) sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, a valere sull'Asse 3 del Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020, e saranno gestite sull'apposita contabilità speciale aperta presso il Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato con il n. 5950 denominata MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POL SOC-DG INCLUSIONE - FONDI UE FDR L. 183-87.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, secondo le modalità previste dall'articolo 4 dell'Atto integrativo, subordinatamente all'effettiva disponibilità delle stesse.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato, nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e pubblicità, sul "Portale amministrazione trasparente" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al seguente link: Portale Trasparenza Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Bandi di gara e contratti.

Roma, 23 marzo 2025

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Allegati:

- Atto integrativo alla Convenzione
- Piano delle attività e dei costi

Siglato
Il Dirigente
Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.